

## **Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale”.**

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge contiene disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 31 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero), che regola le scuole di sci. In base a tale articolo, la Giunta regionale autorizza l'apertura di scuole di sci invernali o estive valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purché ricorrano le condizioni stabilite dal comma 2. Il comma 6 prevede che la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre per le scuole di sci invernali ovvero entro il 1° aprile per le scuole di sci estive. In alcune località sciistiche della Regione attualmente non ci sono scuole di sci. A seguito degli eventi sismici iniziati nell'agosto del 2016 l'apertura degli impianti per la prossima stagione sciistica non era certa, per cui le questioni di funzionamento delle stazioni sciistiche, con particolare riferimento al funzionamento delle scuole di sci, sono state sempre rinviate dai diretti interessati. Attualmente c'è la certezza che alcuni impianti dell'area del cratere saranno attivi: pertanto, i maestri di sci hanno l'esigenza di costituire scuole soprattutto con riferimento alle località che ne sono sprovviste. Il funzionamento di almeno una scuola di sci in una località sciistica costituisce una condizione di vitalità fondamentale per la stazione, anche perché è indispensabile per fornire un servizio all'utenza, salvaguardando gli interessi turistici oltre che l'incolumità degli utenti stessi. Per dare la possibilità ai maestri di sci di costituire nuove scuole occorre modificare l'articolo 31 per quanto attiene ai termini di presentazione delle istanze, già troppo rigidi anche perché inseriti in una legge ormai datata e che ora oltretutto pregiudicano ulteriormente la situazione non certo facile venutasi a creare a seguito dei recenti eventi sismici.

L'articolo 2 deriva dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), il quale ha profondamente modificato le modalità di programmazione, organizzazione e gestione del servizio civile, anche in relazione al ruolo delle Regioni. Tra gli altri cambiamenti contempla la possibilità di progettare "interventi anche a carattere sperimentale, in relazione alla tipologia del programma di intervento". La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15, che istituisce il servizio civile regionale, va pertanto adeguata alla normativa statale sopravvenuta, consentendo da subito anche nell'ambito del servizio civile regionale, in presenza di fondi già disponibili, la possibilità di iniziare in tempi brevissimi sperimentazioni di durata inferiore rispetto a quanto fino a ora previsto.

L'articolo 3 inserisce nella Sezione I del Capo II della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le residenze d'epoca extra-alberghiere speculari alle alberghiere disciplinate dall'articolo 10, per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore nel solco delle modifiche già apportate alla legge in questione dalla recente legge regionale 24 novembre 2017, n. 33.

L'articolo 4 modifica il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), il quale obbliga gli esercenti individuati dall'articolo 3 a compiere il percorso formativo per il personale entro il 3 marzo 2018, con costi a carico dell'esercente. Le

Federazioni gioco e tabaccai hanno segnalato l'incongruità della tempistica regionale con quanto disposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a mezzo decreto del vicedirettore dell'1 dicembre 2017, prot. R.U. 133111: di fatto gli esercenti si trovano attualmente nella condizione di dover sostenere l'onere del percorso formativo previsto dalla l.r. 3/2017 senza avere la certezza di poter continuare a gestire il punto di raccolta gioco, nel caso in cui non posseggano i requisiti stabiliti dai futuri decreti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la determinazione dei parametri quali-quantitativi degli esercizi abilitati: l'Agenzia ha infatti disposto lo slittamento dei termini per l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 220/2010, per evitare l'inserimento di esercenti che non posseggono più i requisiti che saranno indicati da disposizioni non ancora emanate. È indispensabile pertanto rivedere il termine di scadenza per il compimento del percorso formativo disposto dalla legge regionale, decorso il quale scatta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), della l.r. 3/2017.

L'articolo 5 attesta l'invarianza finanziaria, precisando che gli articoli che compongono la proposta non comportano oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 detta alcune disposizioni transitorie e finali. Nel dettaglio, il comma 1 impegna la Giunta regionale alla presentazione di una proposta di legge di riordino della disciplina relativa alle aree naturali protette, ormai improcrastinabile viste le difficoltà gestionali e funzionali evidenziate dagli operatori del settore. Si stabilisce di conseguenza al comma 2 che l'incarico del commissario straordinario già nominato alla guida dell'Ente Parco del Conero con la recente DGR n. 1288/2017 duri fino alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale e comunque non oltre diciotto mesi, ipotizzando con ciò un lasso di tempo ragionevole per il completamento dell'iter di approvazione della stessa, in considerazione anche della pendenza in Parlamento della legge quadro in materia. Il comma 3 propone una disposizione indispensabile per assicurare la continuità dell'erogazione delle provvidenze ai soggetti nefropatici di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica), abrogata dalla legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), nel periodo intercorrente tra l'abrogazione medesima e l'entrata in vigore dei nuovi livelli essenziali di assistenza. Il comma 4 abroga il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 6 (Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A.- SVIM S.p.A in società a responsabilità limitata), alla luce dei compiti effettivamente svolti dal Comitato di controllo interno e di valutazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della regione), e 3 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).

L'articolo 7 contiene la dichiarazione di urgenza.

#### Relazione tecnico-finanziaria

La proposta contiene disposizioni urgenti di carattere regolativo, necessarie per assicurare maggiore efficacia dell'azione amministrativa nelle materie trattate: per quanto riguarda in particolare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, le risorse per far fronte all'esborso sono già ricomprese nella quota del fondo sanitario assegnata all'ASUR.

Pertanto, gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza ai fini della spesa e ad essi si dà attuazione, compresa la disposizione introdotta con l'articolo 2, con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e già presenti in bilancio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 2**

## DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Segretario generale e Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio

### CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

### VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

### DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Segretario generale  
(Deborah Giraldi)

Il Dirigente del Servizio  
Risorse finanziarie e bilancio  
(Maria Di Bonaventura)